

ALLEGATO A DETERMINAZIONE N. A5505 DEL 26 MAGGIO 2011



**Programma di Sviluppo Rurale
del Lazio per il periodo 2007/2013**

**MISURA 215 "PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI
ANIMALI"**

ALLEGATO A

**BANDO PUBBLICO A CONDIZIONE
Annualità 2011**



INDICE

ARTICOLO 1 - Ambito di intervento

- 1.1. Obiettivi della misura
- 1.2. Descrizione tecnica dell'azione 4
- 1.3. Modalità di erogazione degli aiuti
- 1.4. Durata e decorrenza degli impegni
- 1.5. Ambito territoriale di intervento

ARTICOLO 2 - Soggetti beneficiari

ARTICOLO 3 - Requisiti e condizioni di ammissibilità

ARTICOLO 4 - Descrizione delle azioni e tipologia degli impegni

ARTICOLO 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande

- 5.1. Modalità di presentazione
- 5.2. *Termini di presentazione*
- 5.3. Annualità successive
- 5.4. Ampliamento degli impegni
- 5.5. Cessione Totale o parziale dell'azienda

ARTICOLO 7 - Documentazione

- 7.1. documentazione per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento
- 7.2. Documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno
- 7.3. Documentazione integrativa per le persone giuridiche

ARTICOLO 8 Agevolazioni previste

- 8.1. Intensità dell'aiuto

ARTICOLO 9 - Programmazione finanziaria e priorità per la selezione delle domande

ARTICOLO 10 - Criteri di ammissibilità

ARTICOLO 11 - Valutazione ed istruttoria delle domande

ARTICOLO 12 - Controlli e sanzioni

ARTICOLO 13 - Disposizioni generali

ELENCO ALLEGATI

**DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO PER IL PERIODO 2007/2013
ATTUATIVO DEL REG. (CE) n. 1698/2005**

MISURA 215 "PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI"

ANNUALITA' 2011

BANDO PUBBLICO A CONDIZIONE

per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse nell'ambito della **Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali"** – del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007/2013 del Lazio Articoli 36 (a) (v) e 40 del Regolamento (Ce) N. 1698/2005 e art. articolo 27 e punto 5.3.2.1.5 dell'Allegato II del Regolamento (Ce) N. 1974/2006.

Ai fini del presente bando pubblico si intende per:

a) *domanda di aiuto*, la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 2 del Regolamento (UE) n. 65/2011) e costituisce quindi la richiesta di adesione iniziale al regime di aiuto introdotto con la presente misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali" del PSR 2007/2013 del Lazio;

b) *domanda di pagamento*, la domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento di un aiuto (art. 2 del Regolamento (UE) n. 65/2011), incluse le domande di conferma annuale di impegni ancora in corso (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 65/2011);

Si precisa che la Commissione Europea, nel corso del relativo negoziato, potrebbe formulare osservazioni e rilievi tali da rendere necessarie consistenti modificazioni alla proposta iniziale al documento di programmazione ed, in particolare per quanto concerne talune condizioni di applicazione della presente Misura 215 e per il livello di remunerazione previsto per gli impegni assunti, e pertanto è stabilito che:

- gli agricoltori che intendano aderire al regime di aiuto attivato con il presente "bando pubblico a condizione" sottoscrivano, contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto, una specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di accettazione delle eventuali modifiche e/o impegni aggiuntivi richiesti ("clausola di adeguamento degli impegni"), ovvero, in alternativa, di poter rinunciare alla domanda presentata;
- in caso di mancata approvazione della misura da parte dei competenti Servizi comunitari, l'onere degli impegni assunti dagli agricoltori rimarrà esclusivamente a loro carico e che, in virtù di ciò, i richiedenti non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto, che resta subordinato alla definitiva approvazione della misura da parte della Commissione Europea;
- l'approvazione e la relativa ammissibilità delle domande di aiuto/pagamento e l'effettuazione dei relativi pagamenti a favore dei potenziali soggetti beneficiari è subordinata all'approvazione della misura da parte dei competenti Servizi della

Commissione Europea, nonché agli adeguamenti disposti dalla Giunta Regionale rispetto al Programma ed al presente "bando pubblico a condizione";

ARTICOLO 1 - Ambito di intervento della Misura e sua articolazione

1.1 Obiettivi della Misura

La misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali" è coerente con l'obiettivo generale comunitario di valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale, sostenendo modelli di gestione ecocompatibili del territorio e persegue l'obiettivo prioritario di "Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale.

La presente misura, in particolare, concorre al raggiungimento dell'obiettivo specifico del "Benessere degli animali" attraverso la concessione di un sostegno volto ad incoraggiare gli allevatori affinché siano introdotti e mantenuti in azienda tecniche e sistemi di allevamento che garantiscano adeguati *standard* per il benessere degli animali, oltre quelli previsti dalle norme minime prescritte dalla normativa vigente.

I beneficiari dell'intervento sono tenuti, pertanto, a rispettare norme più restrittive e più virtuose rispetto ai criteri di gestione obbligatoria (CGO) ed alle norme di Buona Condizione Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui al regime di condizionalità.

Gli **obiettivi operativi** che si intendono perseguire sono i seguenti:

- Incentivare attività di *management* gestionale delle aziende zootecniche mirata all'ottimizzazione del benessere animale in modo da acquisire i vantaggi competitivi apportati dalle recenti indicazioni della ricerca scientifica e dalle crescenti tendenze di consumo etico dei cittadini europei;
- Incentivazione del passaggio da un all'allevamento di tipo intensivo ad uno estensivo, quale elemento di miglioramento del benessere animale;
- Promozione ed incentivazione delle pratiche relative al benessere degli animali in allevamenti zootecnici, per il conseguimento di elevati *standard* qualitativi.

1.2 Descrizione tecnica della Misura e tipologia degli impegni

I pagamenti sono concessi agli agricoltori che sottoscrivono degli impegni per il benessere animale per un periodo minimo di 5 anni.

Tali impegni sono definiti dal rispetto di azioni di *management* che ampliano virtuosamente i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione comunitaria e nazionale e che definiscono il regime di condizionalità.

Sono eleggibili all'aiuto, nel rispetto delle condizioni di impegno sotto specificate, gli animali appartenenti ad una delle specie sottoelencate:

- Bovini da latte e da carne;
- Bufalini da latte;
- Ovini
- Caprini.

In accordo con l'articolo 27 (7) del Reg. (CE) 1974/2006 e successive mm. e ii., le azioni, si ispirano al soddisfacimento delle c.d. "cinque libertà" nell'ambito di una delle definizioni più riconosciute

di "benessere animale". Gli impegni in materia di benessere degli animali devono introdurre criteri superiori nell'ambito dei seguenti 5 aspetti:

- a) acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale;
- b) condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;
- c) accesso all'aperto;
- d) assenza di mutilazioni sistematiche, d'isolamento o di contenzione permanente;
- e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.

La misura si articola in **cinque azioni**, nel cui ambito sono previste, distinte per le specie animali eleggibili al sostegno, le condizioni di impegno al cui rispetto è subordinato la corresponsione dell'aiuto:

- 1. Gestione aziendale;**
- 2. Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione;**
- 3. Controllo ambientale;**
- 4. Alimentazione;**
- 5. Igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali.**

Nel successivo articolo 4 "Descrizione delle azioni, tipologia degli impegni" si riporta la descrizione, la giustificazione e l'impatto previsto dei vari tipi di impegni, suddivisi per azione, tenendo conto che gli stessi si ritengono utili e funzionali al miglioramento del benessere di tutte le specie animali considerate.

Il beneficiario deve garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale e sull'intero allevamento, dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) nell'ambito dell'applicazione del *regime della condizionalità* di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n° 1782/2003 come modificato dal Reg. CE n. 73/2009 e di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti nel Programma, così come disposto dall'articolo 40, comma 2, del Reg. (CE) 1698/05. Nell'allegato 2 al presente avviso pubblico sono riportati, correlati alle diverse condizioni di impegno, i riferimenti normativi di cui deve essere garantito.

Per quanto concerne il regime di condizionalità si specifica che gli impegni e gli obblighi sono quelli previsti nel decreto ministeriale 22 dicembre 2009 e successive mm e ii e nei relativi atti attuativi regionali.

1.3 Modalità di erogazione degli aiuti

Gli aiuti corrisposti con la presente misura sono commisurati ai *mancati redditi ed ai costi aggiuntivi* derivanti dall'adozione in azienda di elevati standard per gli animali di allevamento, che vanno oltre la *baseline* di riferimento.

Il livello di aiuti erogabile è riportato in ciascuna Azione ed è correlato alla tipologia degli impegni assunti. E' calcolato su base forfetaria e viene erogato annualmente per *Unità Bestiame Adulta (UBA)*.

1.4 Durata e decorrenza degli impegni

Gli impegni previsti per ciascuna azione della presente Misura hanno una *durata di cinque anni*. *Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di aiuto iniziale decorrono dal giorno successivo al termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quella stabilita per il rilascio informatico delle stesse.*

1.5 Ambito territoriale di intervento

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale

ARTICOLO 2

Soggetti Beneficiari

Possono partecipare alla presente Misura gli imprenditori agricoli *singoli e associati*, in possesso di partita IVA agricola ed iscritti al registro delle imprese della CCIAA (sezione speciale imprese agricole) ivi compresi gli enti pubblici, che gestiscano sotto la loro responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, gli allevamenti sul territorio della Regione Lazio, che si intendono assoggettare agli impegni previsti dalla misura e che assumono impegni volontari, superiori a quelli previsti dall'art. 4 e 5 e degli allegati III e IV del Reg. (CE) 1782/2003 come modificato dal Reg. CE n. 73/2009 e ad altri vincoli imposti dalla legislazione nazionale e regionale, che apportano sostanziali miglioramenti alle condizioni di benessere animale del proprio allevamento.

Per **agricoltore** si intende persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione Lazio e che esercita un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'art. 2 del reg. (CE) n. 1782/2003, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

ARTICOLO 3

Requisiti e condizioni di ammissibilità

E' condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del **fascicolo unico aziendale** come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999. Per l'accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA agricola ed iscrizione al registro delle imprese della CCIAA (sezione speciale imprese agricole).

Le UBA complessive da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente, per una durata almeno pari al periodo di impegno.

Le UBA dichiarate nella domanda di aiuto iniziale dovranno essere assoggettate agli impegni per l'intera durata dell'impegno (quinquennale). Pertanto, per ciascuna UBA dichiarata in domanda dovrà essere garantita la continuità dell'impegno assunto, anche nel caso di trasferimento della gestione delle UBA, pena la restituzione di eventuali somme corrisposte a favore delle medesime UBA in precedenti annualità maggiorate degli interessi legali.

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto.

Per **UTE** si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999;

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), sia nel caso di corresponsione di aiuti commisurati al numero di animali che per il calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza presente al

momento dell'inoltro della domanda di aiuto/pagamento tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Pecore	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Arieti	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri ovini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Altri ovini di età > 10 mesi	0,15
Tori	1	Capre	0,15
Bovini da 2 e più anni da macello	1	Becchi	0,15
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Altri caprini	0,15
Vacche da latte o Bufalini da latte	1		
Altre vacche	1		

Per **superficie foraggera** da utilizzare per il calcolo del rapporto UBA/sf e per la definizione del relativo carico zootecnico, si intende quella destinata alla coltivazione di colture utilizzabili per l'alimentazione del bestiame. Per le medesime si fa riferimento alle superfici indicate nel fascicolo unico aziendale ed individuate nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate dall' Organismo pagatore AGEA.

L'aiuto è corrisposto agli agricoltori che allevano le specie animali per un periodo di almeno cinque anni. L'aiuto è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati.

La misura prevede obbligatoriamente l'assunzione ed il rispetto degli elementi di gestione zootecnica previsti in almeno due delle azioni descritte dall'articolo successivo.

Le condizioni di eleggibilità all'aiuto prevedono l'adesione a tutti gli impegni previsti dalla singola azione della presente misura, sia come introduzione, sia come mantenimento di quanto già attuato in via ordinaria dall'azienda.

Qualora non sussistano i presupposti per l'applicazione di tutti gli impegni previsti dall'azione, l'azione stessa non può essere applicata.

Gli impegni a cui si intende assoggettare l'allevamento dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda iniziale e ne dovrà essere assicurato il rispetto per l'intero periodo di impegno.

ARTICOLO 4

Descrizione delle azioni, tipologia degli impegni

I pagamenti sono accordati agli allevatori che soddisfano i seguenti requisiti:

- consistenza dell'allevamento non inferiore a 10 UBA;
- obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale e la consistenza zootecnica in possesso del beneficiario, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99;
- non riducono il numero di UBA sottoposte ad impegno di oltre il 20% rispetto alla consistenza dichiarata al momento dell'assunzione dell'impegno o di almeno un capo;
- siano in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità di cui agli allegati III e IV del Reg. (CE) 1782/2003 e s. mm. e ii. e degli altri vincoli imposti dalla legislazione nazionale e regionale, che apportano sostanziali miglioramenti alle condizioni di benessere animale del proprio allevamento.
 - apportano sostanziali miglioramenti al livello di benessere animale;

Si specifica, inoltre, che nell'ambito degli obblighi e dei vincoli posti dal regime di condizionalità è previsto che il rapporto UBA/Superficie foraggera deve essere inferiore o pari a 4;

Come già sopra specificato l'adesione alla misura prevede obbligatoriamente l'assunzione ed il rispetto degli elementi di gestione zootecnica previsti in almeno due delle azioni di seguito specificate.

Di seguito si riporta la descrizione, la giustificazione e l'impatto previsto dei vari tipi di impegni, suddivisi per azione e per specie animale, tenendo conto che essi si ritengono utili e funzionali al miglioramento del benessere di tutte le specie animali considerate.

Azione 1) - Gestione aziendale

Bovini da latte e Bufalini

- Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto alle operazioni di stalla ed alla cura degli animali deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.
- Introdurre in azienda attività di monitoraggio e/o manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato. Obbligo di procedere alla registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite su appositi registri o check-list.
- Per l'impianto di mungitura la frequenza della manutenzione programmata deve avvenire con cadenza almeno semestrale e pertanto non meno di due volte l'anno.

Bovini da carne

- Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto alle operazioni di stalla ed alla cura degli animali deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.
- Introdurre in azienda attività di monitoraggio e/o manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato. Obbligo di procedere alla registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite su appositi registri o check-list.

Ovini

- Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto alle operazioni di stalla ed alla cura degli animali deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.
- Introdurre in azienda attività di monitoraggio e/o manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato. Obbligo di procedere alla registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite su appositi registri o check-list.
- Per l'impianto di mungitura la frequenza della manutenzione programmata deve avvenire con cadenza almeno semestrale e pertanto non meno di due volte l'anno.

Caprini

- Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto alle operazioni di stalla ed alla cura degli animali deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.
- Introdurre in azienda attività di monitoraggio e/o manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato. Obbligo di procedere alla registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite su appositi registri o check-list.
- Per l'impianto di mungitura la frequenza della manutenzione programmata deve avvenire con cadenza almeno semestrale e pertanto non meno di due volte l'anno.

Azione 2) – Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione

Bovini da latte e Bufalini

- Passaggio dall'allevamento stallino confinato a quello estensivo o misto con introduzione di un periodo di pascolamento per tutte le categorie allevate non inferiore a 75 giorni l'anno.
- Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc); miglioramento delle capacità drenanti del terreno nell'area dei ripari.
- Passaggio dalla stabulazione fissa alla posta alla stabulazione libera (con cuccette o con zona di riposo con lettiera) con rispetto delle superfici minime previste in tabella 1 che segue.
- Creazione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti, con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 2 che segue.
- In caso di assenza di un'area paddock pavimentata, gli animali dovranno essere tenuti al pascolo per tutto l'anno salvo il verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse.
- Miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti attraverso la realizzazione di superfici più facilmente pulibili e disinfettabili (ad esempio muri con piastrelle in luogo dei muri intonacati)

Tabella 1: superficie di stabulazione minima per bovini da latte in stalle a stabulazione libera da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente

Categoria animale e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg)	Superficie minima (m ² /capo)
Vitello	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitello	oltre 220	1,8
Bovino/Bufalino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino/bufalino da rimonta	> 400	4,0
Vacca/Bufala, lettiera permanente	650	6,0
Vacca/Bufala, lettiera inclinata	650	6,0
Vacca/Bufala, cuccette	650	6,0

Tabella 2: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddock per i bovini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente

Categoria animale e tipo di stabulazione	Superficie minima (m ² /capo)
<i>Paddock pavimentato</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥3 m ² /capo
Vacche/Bufale	≥4 m ² /capo
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta)</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥6 m ² /capo
Vacche/Bufale	≥8 m ² /capo
<i>Paddock in terra battuta</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥9,5 m ² /capo
Vacche/Bufale	≥12 m ² /capo

Bovini da carne

- Passaggio dall'allevamento stallino (intensivo, confinato) a quello estensivo o misto (pascolo nel periodo primaverile ed estivo, stalla in inverno); i giorni di pascolamento devono essere almeno pari a 180 per la categoria dei vitelli in svezzamento (entro i 6 mesi di età).
- Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura, ecc.); miglioramento delle capacità drenanti del terreno nell'area dei ripari.
- Passaggio dalla stabulazione fissa alla posta alla stabulazione libera in box collettivi con rispetto delle superfici minime previste in tabella 3 che segue.
- Creazione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 4 che segue

Tabella 3: superficie di stabulazione minima per bovini da carne in stalle a stabulazione libera da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente

Categoria animale e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg)	Superficie minima (m ² /capo)
<i>Vitello</i>	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitello	>220	1,8
Vitellone da ingrasso	≤ 400	2,0
Vitellone da ingrasso	> 400	2,5
Bovino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino da rimonta	> 400	4,0
Vacca, lettiera permanente	650	6,0
Vacca, lettiera inclinata	650	6,0

Tabella 4: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddock per i bovini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente

<i>Paddock pavimentato:</i>	Superficie minima (m ² /capo)
Vitelli pre-svezzamento	≥1,5
Vitelli post-svezzamento	≥2,2
Bovini da rimonta e ingrassi	≥3
Vacche	≥4
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥3
Vitelli post-svezzamento	≥4,3
Bovini da rimonta e ingrassi	≥6
Vacche	≥8
<i>Paddock in terra battuta:</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥4,5
Vitelli post-svezzamento	≥6,5
Bovini da rimonta e ingrassi	≥9,5
Vacche	≥12

Ovini

- Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc); miglioramento delle capacità drenanti del terreno nell'area dei ripari.
- Creazione di aree di esercizio esterne in periodi di impossibilitato accesso ai pascoli. Le superfici scoperte (paddock) create saranno pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 5 che segue.
- Rinnovo completo della lettiera all'inizio dell'autunno e al termine dell'inverno (rinnovo semestrale). In questa occasione si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale.
- rinnovo dello strato superficiale della lettiera, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita, assicurando l'aggiunta di paglia o altro materiale idoneo almeno una volta la settimana.

Tabella 5: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddock per gli ovini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente

<i>Paddock pavimentato:</i>	Superficie minima prevista per legge (m ² /capo)	Superficie minima (m ² /capo)
agnelli	Non previsto	≥0,5
pecore	Non previsto	≥1
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>		
agnelli	Non previsto	≥1
pecore	Non previsto	≥2
<i>Paddock in terra battuta:</i>		
agnelli	Non previsto	≥1,5
pecore	Non previsto	≥3

Caprini

- Passaggio dall'allevamento stallino confinato a quello estensivo o misto con introduzione di un periodo di pascolamento per tutte le categorie allevate non inferiore a 75 giorni/capo.
- Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc); miglioramento delle capacità drenanti del terreno nell'area dei ripari.

- Creazione di aree di esercizio esterne in periodi di impossibilitato accesso ai pascoli. Le superfici scoperte (paddock) create saranno pavimentate, parzialmente pavimentate, in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 6 che segue.
- Rinnovo completo della lettiera all'inizio dell'autunno e al termine dell'inverno (rinnovo semestrale). In questa occasione si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale
- Rinnovo dello strato superficiale della lettiera, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita, assicurando l'aggiunta di paglia o altro materiale idoneo almeno una volta la settimana.

Tabella 6: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i caprini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente

<i>Paddock pavimentato:</i>	Superficie minima prevista per legge (m²/capo)	Superficie minima (m²/capo)
Capretti	Non previsto	≥0,5
Capre	Non previsto	≥1
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>		
Capretti	Non previsto	≥1
Capre	Non previsto	≥2
<i>Paddock in terra battuta:</i>		
Capretti	Non previsto	≥1,5
Capre	Non previsto	≥3

Azione 3) – Controllo ambientale

Bovini da latte e Bufalini

- Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla, predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico per la regolazione della portata.
- Installazione di impianti di ventilazione artificiale, installazione di impianti di raffrescamento (ad esempio filtri umidi), eventualmente in abbinamento a impianti di aspersione (docce) in zona di alimentazione e/o in zona di attesa della mungitura.
- Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti).

Bovini da carne

- Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla, predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico per la regolazione della portata. Installazione di impianti di ventilazione artificiale.
- Installazione di impianti di raffrescamento (ad esempio filtri umidi), eventualmente in abbinamento a impianti di aspersione (docce).
- Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti).

Ovini

- Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla.
- Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti), predisposizione di locali riscaldati per condizioni fredde non adeguate agli agnelli.

Caprini

- Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla.
- Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti) predisposizione di locali riscaldati per condizioni fredde non adeguate ai capretti.

Azione 4) – Alimentazione

Bovini da latte e Bufalini

- nella alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40 con possibilità di rapporto 50/50 nei primi 90 giorni di lattazione;
- la gestione della fase di transizione deve prevedere la presenza di un'area alimentare per la fase terminale di asciutta (almeno ultimi 30 giorni) ed area alimentare di inizio lattazione (almeno 45 giorni);
- deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi a vasca e non a tazzetta;
- rapporto Body Conditions Score (d'ora in poi BCS) deve essere maggiore di 2, da attestarsi attraverso la presentazione di una "Scheda di Valutazione BCS";
- deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 90 giorni durante la fase di lattazione;
- presentazione di un "Piano di alimentazione" redatto da un alimentarista determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografia) e dall'analisi degli alimenti.
- Strutture per l'alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento.
- Adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell'acqua distribuita

Bovini da carne

- deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi a vasca e non a tazzetta;
- il rapporto BCS deve essere maggiore di 2 da attestarsi attraverso la presentazione di una "Scheda di Valutazione BCS"

- lo svezzamento dei vitelli deve essere effettuato con latte materno e presenza di area alimentare preferenziale per concentrato destinato a vitelli ;
- il rapporto foraggio/concentrato per i vitelli ingrasso deve essere maggiore o uguale a 60/40 (50/50 nella fase di finissaggio ammessa per tre mesi);
- deve essere garantita la prevalenza del pascolo come fonte alimentare delle vacche nutrici (>50% della Sostanza Secca Ingerita annua);
- presentazione di un "Piano di alimentazione" redatto da un alimentarista determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografi) e dall'analisi degli alimenti;
- strutture per l'alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento;
- adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell'acqua distribuita.

Ovini

- Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi;
- il rapporto BCS deve essere maggiore di 1 da attestarsi attraverso la presentazione di una "Scheda di Valutazione BCS";
- nell'alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40;
- deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 150 giorni;
- presentazione di un "Piano di alimentazione" redatto da un alimentarista determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche urea, lattodinamografia) e dall'analisi degli alimenti;
- strutture per l'alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento;
- adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell'acqua distribuita.

Caprini

- Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi;
- il rapporto BCS deve essere maggiore di 1 da attestarsi attraverso la presentazione di una "Scheda di Valutazione BCS" ;
- nell'alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40;
- deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 150 giorni;

- presentazione di un "Piano di alimentazione" redatto da un alimentarista determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografia) e dall'analisi degli alimenti;
- strutture per l'alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento;
- adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell'acqua distribuita

Azione 5)- Igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali

Bovini da latte e Bufalini

- predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla stalla degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata;
- predisposizione di un programma di lotta alle mastite ed alle zoppie con specifico riferimento alla fase di transizione (fine lattazione/asciutta/inizio nuova lattazione);
- riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una percentuale non superiore al 5% del totale;

Bovini da carne

- Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla stalla degli animali sani, al cui interno devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata;
- predisposizione di un regolare monitoraggio del controllo dei parassiti e dell'IBR (rinotracheite).

Ovini

- Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla struttura degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata;
- predisposizione di un piano di prevenzione veterinario ed agronomico per la prevenzione delle mastiti, delle zoppie e delle parassitosi
- drastica riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una minoranza percentuale non superiore al 5% del totale
- predisposizione di strutture/aree apposite per il parto, separate dal resto del gregge e munite di abbondante lettiera pulita e acqua fresca

Caprini

- Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla struttura degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata;
- predisposizione di un piano di prevenzione veterinario ed agronomico per la prevenzione delle mastiti, delle zoppie e delle parassitosi
- drastica riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una minoranza percentuale non superiore al 5% del totale
- predisposizione di strutture/aree apposite per il parto, separate dal resto del gregge e munite di abbondante lettiera pulita e acqua fresca

Valutazione preventiva

Ogni azienda che presenta domanda di aiuto dovrà provvedere ad una valutazione preventiva del Rispetto dei Requisiti Minimi (RRM) in materia di benessere animale negli allevamenti, che verrà effettuata verificando il rispetto degli obblighi, generali e specifici indirizzati a ciascuna specie animale d'interesse.

Per le aziende che operano in regime di zootecnia biologica i requisiti minimi che devono essere soddisfatti per accedere alla presente Misura, sono costituiti, oltre che dai RRM definiti per ciascuna specie animale, anche dalle norme previste dal Reg. (CE) n. 834/2007 e 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Questi ulteriori requisiti specifici per la zootecnia biologica sono oggetto di una verifica su base documentale, emessa dall'Organismo di controllo per l'agricoltura biologica scelto dall'operatore, atta ad accertare la regolarità e la validità della certificazione attestante lo status di azienda "bio".

La valutazione preventiva, oltre al controllo dei RRM, comprende la verifica ex-ante del livello di benessere animale della singola azienda alla quale viene attribuito un punteggio complessivo sulla base del numero e della tipologia di impegni ai quali essa è ammessa ai fini della realizzazione della presente Misura. L'attribuzione del punteggio aziendale verrà fatta utilizzando una apposita *check-list*, differenziata per specie e categoria di animali, con la quale sarà possibile verificare, per ciascuna azione, se un dato impegno è o non è già ordinariamente adottato dall'azienda ovvero se è adottato solo parzialmente. Nella valutazione ex-ante viene attribuito punteggio pari a 0 (zero) ad un impegno già ordinariamente adottato, punteggio pari a 1 (uno) ad un impegno adottato parzialmente e punteggio pari a 2 (due) ad un impegno non adottato. In tal modo al punteggio più elevato corrisponde il minor livello di benessere animale e, di conseguenza, la maggiore priorità. Solamente le azioni (azioni ammesse) che raggiungono un punteggio minimo (soglia minima) in sede di valutazione preventiva concorrono a determinare il punteggio finale attribuito all'azienda (punteggio aziendale ammissibile).

Le suddette *check-list* sono redatte e sottoscritte dalle aziende avvalendosi di un professionista abilitato. Il controllo della valutazione ex ante sarà effettuato attraverso visite ispettive in loco su un campione definito dalla Regione.

I modelli fac-simile e le relative note esplicative per la compilazione delle stesse da utilizzare per l'effettuazione della "valutazione preventiva" e le relative *check-list* per l'attribuzione dei punteggi saranno disponibili presso i Settori Provinciali dell'Agricoltura e sul sito Internet Regionale.

In sede di valutazione di ammissibilità potrà essere effettuato un controllo incrociato con le informazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Regionali per la verifica di eventuali sanzioni elevate all'azienda richiedente.

4.1 Tempi di realizzazione degli impegni assunti

Gli impegni previsti all'interno dell'azione 1) Gestione aziendale e 5) Prevenzione delle patologie, igiene ed aspetti comportamentali, qualora attivati, devono essere realizzati sin dal primo anno del periodo di impegno, fatte salve le attività formative (corso 20 ore) che dovrà essere svolto non oltre il secondo anno di impegno.

Fatto salvo quanto sopra specificato tutti gli impegni che non comportano investimenti strutturali dovranno essere adempiuti entro 12 mesi dalla concessione dell'aiuto.

Si specifica, di contro, che tutti gli impegni che comportano investimenti strutturali potranno essere adempiuti entro un tempo massimo di 24 mesi dalla concessione dell'aiuto.

Pertanto viene stabilito un tempo massimo pari a 24 mesi dalla concessione dell'aiuto per la realizzazione di tutti gli investimenti strutturali connessi con gli obblighi assunti.

ARTICOLO 5

Termini e modalità di presentazione delle domande

5.1 Modalità di presentazione

La domanda di aiuto/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con la presente Misura, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Il richiedente, per la medesima azienda agricola e nel caso in cui sia prevista l'adesione a più azioni tra loro sincronizzate ovvero con la stessa decorrenza iniziale dovrà compilare una *unica domanda di aiuto/pagamento*. Una sola domanda di aiuto/pagamento dovrà essere presentata anche nel caso in cui l'azienda agricola sia costituita da Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti in province diverse; in tal caso la domanda dovrà essere inoltrata presso l'Area Settore Provinciale Agricoltura, di seguito SPA, della provincia ove è ubicato il centro aziendale o ricade la parte prevalente dell'azienda agricola.

La *componente anagrafica e territoriale*, presente nel **fascicolo unico aziendale** di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato prima di procedere alla compilazione della domanda, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Il fascicolo aziendale dovrà essere gestito:

- per i soggetti che hanno conferito o che intendono conferire un mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dal CAA stesso;
- per i soggetti privi del mandato al CAA e per i quali non esiste un fascicolo aziendale, e che non intendano conferire mandato ad un CAA, dalle Aree SPA competenti per territorio.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)*

5.2 Termini di presentazione

Per l'annualità 2011 le domande di aiuto/pagamento potranno essere presentate già a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito regionale Internet www.agricoltura.regione.lazio.it. Il termine ultimo per la compilazione on-line sul sistema SIAN ed il relativo invio (rilascio informatico), della domanda di aiuto/pagamento relativa all'impegno iniziale, è fissato in coerenza con la circolare AGEA n. 17 prot n. AGEA.UMU.2011.000465 del 6 aprile 2011 al **10 giugno 2011**, fatte salve eventuali ed ulteriori proroghe concesse dall'Organismo pagatore AGEA direttamente applicabili senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte dell'Autorità di gestione del PSR 2007/2013 del Lazio. Tali eventuali proroghe avranno effetto anche sulle scadenze previste per le "domande di modifica e revoca" come appresso descritte. Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione delle domande fa fede la data del protocollo informatico attribuita dal sistema SIAN al "rilascio informatico" della domanda.

Relativamente al primo anno di impegno la domanda di aiuto iniziale ha anche validità quale domanda di pagamento per la richiesta ai fini della liquidazione degli aiuti relativi al I anno.

- Domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell' articolo 14 del Reg. (CE) 1122/2009 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda.

E' possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 entro il **10 giugno 2011**.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazione d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale;

Sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Si evidenzia che in caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia - i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno iniziale, ad eccezione di specifici casi (es. cessione parziale, ampliamento impegno, ecc.).

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

- Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009

Ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, si sottolinea che:

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- cancellazione dei codici allevamento;

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2011 sono irricevibili.

Al momento della compilazione della domanda di aiuto il beneficiario, in conformità con la nota AGEA DSRU.2011.184 del 19 gennaio 2011, potrà avvalersi, sottoscrivendo lo specifico consenso, della cd. "clausola compromissoria" ossia: *"Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare"*.

Una copia della *domanda cartacea firmata in originale corredata dagli allegati tecnici* di cui al successivo articolo dovrà essere inoltrata, presso le sedi della Regione Lazio competenti territorialmente, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza fissata per la presentazione delle domande. Per l'annualità 2011, tale termine è stabilito alle **ore 18,00 del 30 settembre 2011**.

Di seguito viene riportato l'elenco dei Settori Provinciali Agricoltura (SPA):

- SPA di Frosinone, Via Adige 41 03100 FROSINONE;
- SPA di Latina, Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;
- SPA di Rieti, Via Raccuini 21/A 02100 RIETI;
- SPA di Roma, Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;
- SPA di Viterbo, Via Romiti 80 , 01100 VITERBO

Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate *irricevibili* e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti.

La domanda di aiuto/pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di aiuto/pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell'esito istruttorio.

Le domande devono essere inoltrate alle suddette Aree SPA in relazione alla localizzazione territoriale degli allevamenti. Qualora gli allevamenti oggetto di domanda di aiuto siano ubicati in più province della Regione la domanda dovrà essere inoltrata presso l'Area SPA ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell'allevamento.

Le domande di aiuto/pagamento possono essere modificate dal richiedente in qualsiasi momento dopo la loro presentazione in caso di *errori palesi*, in applicazione a quanto disposto dall'art. 3 del regolamento (UE) 65/2011.

5.3 Annualità successive

Per le annualità successive alla prima, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito, comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento. Rimane fermo che il mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni di impegno previste nel presente Avviso, costituiscono elemento per la pronuncia della decadenza dagli aiuti con eventuale restituzione degli indebiti percepiti.

5.4 Ampliamento degli impegni

Non è consentito l'ampliamento delle UBA dichiarate nella domanda di aiuto/pagamento (domanda iniziale).

Eventuali incrementi di animali allevati in azienda, nel periodo di impegno, non danno diritto ad alcun incremento di premio. Le unità di bestiame aggiuntive, per le quali non possono essere richieste compensazioni, devono in ogni caso essere dichiarate nella domanda e devono essere assoggettate agli obblighi di cui al presente avviso pubblico.

5.5. Cessione totale o parziale dell'azienda

In conformità all'articolo 44 del regolamento (CE) 1974/06, nel caso di *cessione parziale o totale dell'azienda*, sono ammissibili adeguamenti in diminuzione delle UBA, purché l'impegno sia proseguito dal subentrante ed a condizione che la riduzione non sia superiore al 50% delle UBA oggetto di impegno. Solo se rispettate tali condizioni non è richiesta alcuna restituzione delle somme già erogate.

Si specifica altresì che per quanto attiene le modifiche intercorse dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento si fa riferimento a quanto indicato nell'art. 7 "documentazione richiesta" paragrafo 7.2.1 "variazioni colturali e di UBA".

ARTICOLO 7 Documentazione

7.1 Documentazione per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

A corredo della domanda di aiuto/pagamento per l'adesione iniziale al regime di aiuto (1 annualità) dovrà essere allegata la seguente *documentazione essenziale*,

1. dichiarazione sostitutiva, per gli impegni relativi alla natura specifica del bando a condizione resa, dal richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, comprensiva della dichiarazione di priorità del beneficiario da compilare utilizzando lo schema fac-simile riportato in allegato (ALLEGATO n. 1);

La mancanza della documentazione di cui al punto 1, a corredo della domanda, comporta l'irricevibilità della stessa

Oltre a ciò deve essere presentata:

- **valutazione preventiva del rispetto dei requisiti minimi (RRM)** in materia di benessere animale negli allevamenti, che verrà effettuata verificando il rispetto degli obblighi, generali e specifici indirizzati a ciascuna specie animale d'interesse. La valutazione preventiva, oltre al controllo dei RRM, comprende la verifica ex-ante del livello di benessere animale della singola azienda alla quale viene attribuito un punteggio complessivo sulla base del numero e della tipologia di impegni ai quali essa è ammessa ai fini della realizzazione della presente Misura. L'attribuzione del punteggio aziendale verrà fatta utilizzando una apposita *check-list*, differenziata per specie e categoria di animali, con la quale sarà possibile verificare, per ciascuna azione, se un dato impegno è o non è già ordinariamente adottato dall'azienda ovvero se è adottato solo parzialmente. Le suddette *check-list* sono redatte e sottoscritte dalle aziende avvalendosi di un professionista abilitato. I modelli fac-simile e le relative note esplicative per la compilazione delle stesse da utilizzare per l'effettuazione della "valutazione preventiva" e le relative *check-list* per l'attribuzione dei punteggi saranno disponibili presso i Settori Provinciali dell'Agricoltura e sul sito Internet Regionale.

7.2 Documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno

Nel corso dell'annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che essendo correlate agli impegni assunti dal beneficiario comportino per lo stesso l'osservanza di alcuni adempimenti

Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:

7.2.1 Trasferimento dell'azienda

Nel caso di cessione, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare all'Area SPA territorialmente competente, entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità. Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare all'Area SPA territorialmente competente, l'apposito modello dell'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario". Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

Nel caso di **cessazione definitiva dell'attività agricola** da parte del beneficiario, adeguatamente motivata e tale da non permettere il prosieguo degli impegni assunti, in coerenza con quanto disposto all'art. 44 paragrafo 2 lettera a) del regolamento CE 1974/06, l'Amministrazione non procederà al recupero delle somme precedentemente erogate se il beneficiario abbia già adempiuto ad una parte significativa del suo impegno ed in particolare per un periodo pari ad almeno **tre anni**, a decorrere dalla data di impegno iniziale.

7.3 Documentazione integrativa per le persone giuridiche

Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, oltre a quanto specificato al precedente paragrafo 5.1, è necessario presentare la seguente documentazione integrativa:

- **Società** :
 - verbale dell'organo sociale, *laddove esistente*, dal quale risulti la decisione, a termine di Statuto, di avanzare la richiesta ed il mandato conferito al Presidente.
 - altri documenti integrativi ritenuti eventualmente necessari dagli Uffici istruttori.
- **Enti pubblici**:

- deliberazione dell'Organo preposto con il quale si stabilisce di aderire ad una o più delle azioni della presente misura e si conferisce mandato, a termine di statuto, al legale rappresentante di avanzare la domanda e sottoscrivere gli impegni relativi;
- altri documenti integrativi ritenuti eventualmente necessari dagli Uffici istruttori.

ARTICOLO 8 **Agevolazioni previste**

8.1 Intensità dell'aiuto

La misura prevede la corresponsione di pagamenti annuali da erogarsi per l'intera durata dell'impegno, commisurati alle unità di bestiame adulto (UBA).

L'entità del sostegno per ogni azione risulta essere (valori espressi in Euro/UBA/anno):

<i>Specie animale</i>	<i>AZIONI</i>					
	<i>GESTIONE AZIENDALE</i>	<i>SISTEMI DI ALLEVAMENTO E CONDIZIONI DI STABILAZIONE</i>	<i>CONTROLLO AMBIENTALE</i>	<i>ALIMENTAZIONE</i>	<i>IGIENE, PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE E ASPETTI COMPORTAMENTALI</i>	<i>TOTALE (livello massimo erogabile)</i>
Bovino da latte Bufalino da latte:	9,00	54,00	45,00	27,00	45,00	180,00
Bovino da carne:						
- vitellone pesante	5,00	30,00	25,00	15,00	25,00	100,00
- linea vacca-vitello	9,00	51,00	43,00	25,00	42,00	170,00
Ovino (latte o carne) e caprino	4,00	24,00	20,00	12,00	20,00	80,00

Come già precisato in premessa l'entità dei premi, a seguito dell'esito del negoziato con la Commissione Europea, potrebbe subire delle modificazioni tali da comportare variazioni, anche significative, del livello di aiuto previsto.

Tali valori massimi relativi a tutte le specie animali risultano inferiori al limite massimo dell'aiuto stabilito dal Reg. (CE) n. 1698/2005.

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all'aumento della UBA impegnate. Sono, pertanto, fissati dei coefficienti di regressione che, correlati a scaglioni di ampiezza predefiniti, dovranno essere utilizzati per il calcolo della riduzione percentuale dell'aiuto complessivo erogabile a favore dell'azienda.

La modulazione dei coefficienti di regressione è quella riportata nel prospetto che segue:

<i>SCAGLIONE</i>	<i>Coefficiente di regressione</i>
<i>Sino a 50 UBA</i>	0
<i>da 50 a 100 UBA</i>	-15%

da 100 a 500 UBA	-20%
da 500 a 1000 UBA	-25%
Oltre 1000 UBA	-30%

L'applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell'aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento. Per la definizione del montante finanziario, ovvero per la individuazione dell'importo complessivo da prendere a riferimento per il calcolo della riduzione percentuale, va utilizzato il premio medio unitario concesso all'azienda;

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente Misura con gli aiuti connessi alla applicazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, al momento non esiste alcuna sovrapposizione.

ARTICOLO 9

Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande

Per l'attuazione dell'azione sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di aiuto (domande di impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di aiuto istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario dell'azione e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della presente azione, da assegnare anche con atti dirigenziali.

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di aiuto già ammesse a finanziamento.

Per l'annualità 2011 è assegnato uno stanziamento complessivo di 5.000.000,00 euro, per la copertura finanziaria del primo anno di impegno di domande di aiuto.

Le graduatorie saranno formulate per la presente misura su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione individuati.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alle diverse priorità, sulla base dei quali procedere alla formazione delle graduatorie, si dovrà tener conto dei criteri di selezione, riportati nella tabella che segue. I suddetti criteri di selezione, secondo il disposto dell'articolo 78 del reg. (CE) n. 1698/2005, dovranno essere esaminati dal Comitato di Sorveglianza. La Regione si riserva, con successivi provvedimenti, di procedere ad eventuali modifiche ed integrazione dei suddetti criteri nel caso in cui il Comitato fornisca indicazioni in tal senso.

Criteri di priorità

- aziende con allevamenti ubicati in aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza, o lotta contro le principali malattie del bestiame, imposte dall'Autorità Sanitaria competente a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti;
- allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzioni integrate dell'inquinamento (IPPC);
- aziende con il più elevato punteggio ponderato, derivante dalla valutazione ex-ante.

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
A. Domande di aiuto presentate da aziende con il più elevato punteggio ponderato, derivante dalla valutazione ex ante	60%
B. Domande di aiuto presentate da aziende con allevamenti (*) ubicati in aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza, o lotta contro le principali malattie del bestiame, imposte dall'Autorità Sanitaria competente a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti; (* riferito al centro aziendale dove sono allevati gli animali, come da anagrafe zootecnica)	20%
C. Domande di aiuto presentate da aziende aventi allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzioni integrate dell'inquinamento (IPPC);	20%
TOTALE	100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

Assegnazione del punteggio del criterio A

A. Domande di aiuto presentate da aziende con il più elevato punteggio ponderato, derivante dalla valutazione ex ante	Punti
-Assegnazione del punteggio sulla base della valutazione ex ante come di seguito calcolato	Il punteggio può variare da 0 fino ad 1

Per l'attribuzione del punteggio da 0 a 1 di cui alla tabella precedente si procede al calcolo del punteggio aziendale sulla base della valutazione ex-ante

Azione	<i>Peso di ogni azione (a)</i>	<i>Punteggio % (b)</i>	<i>Valore pesato (a*b)</i>
Gestione aziendale	0.1		
Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione	0.35		
Controllo ambientale	0.2		
Alimentazione	0.1		
Igiene, prevenzione delle patologie ed aspetti comportamentali	0.25		

TOTALE	1		
--------	---	--	--

Il punteggio percentuale per ciascuna azione viene calcolato con la seguente formula: $\text{punteggio ottenuto} / \text{punteggio massimo dell'azione} * 100$:

Per ciascuna azienda il punteggio della valutazione aziendale è il risultato della somma della colonna "Valore pesato"

Alla azienda che ha ottenuto il valore pesato migliore viene assegnato il punteggio 1,00

Alla azienda che ha ottenuto il valore pesato peggiore viene assegnato il punteggio 0,00

A tutte le altre aziende viene assegnato un punteggio proporzionale alla distanza del proprio valore pesato rispetto al valore pesato migliore secondo la seguente formula: $(\text{Valore pesato azienda} - \text{Valore pesato Azienda peggiore}) / (\text{Valore pesato azienda migliore} - \text{Valore pesato azienda peggiore})$.

Assegnazione del punteggio del criterio A

B. Domande di aiuto presentate da aziende con allevamenti ubicati in aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza, o lotta contro le principali malattie del bestiame, imposte dall'Autorità Sanitaria competente a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti	Punti
-superficie aziendale ricadente in area "biosicurezza" > al 75% della superficie totale	1
-superficie aziendale ricadente in area "biosicurezza" > del 50% e < del 75% della superficie totale	0,75
-superficie aziendale ricadente in area "biosicurezza" > al 25% e < al 50% della superficie totale	0,5
-superficie aziendale ricadente in area "biosicurezza" < al 25% della superficie totale	0

Assegnazione del punteggio del criterio C

C. Domande di aiuto presentate da aziende aventi allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzioni integrate dell'inquinamento (IPPC);	Punti
-Domande presentate da aziende rientranti nei vincoli IPPC	1
-Domande presentate da aziende NON rientranti nei vincoli IPPC	0

9.1 Formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista al capitolo 4.1. del presente documento.

Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza alle domande di aiuto presentate da agricoltori con il numero minore di capi allevati in azienda.

Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.

ARTICOLO 10 **Criteria di ammissibilità**

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando Pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto così come previsti dall'art. relativo alla "documentazione richiesta", fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto previsto dal presente Bando Pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) 1122/09 e successive modifiche ed integrazioni;
- le domande ritenute irricevibili.

ARTICOLO 11 **Valutazione ed istruttoria delle domande**

11.1 Istruttoria delle domande

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mmii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto cartacea.

Ciascun Settore Provinciale competente per territorio provvede, entro i 60 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze, a determinare la *ricevibilità delle domande*.

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea
- incompleta dei documenti ritenuti essenziali, come specificati nell'articolo 7 "documentazione" del presente Avviso;
- non sottoscritte dal richiedente;

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente bando.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande cartacee l'Area Settore Provinciale competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso alla Direzione Regionale Agricoltura, nel termine di gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

Determinata la ricevibilità delle domande, le Aree Settore Provinciale provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti

e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria si provvederà anche all'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità (criteri di selezione) attribuite, dichiarate in domanda ed accertate in fase istruttoria. In funzione dell'esito di tali verifiche ed accertamenti sarà determinata l'**ammissibilità** delle domande di aiuto, fase che dovrà essere completata entro **sei mesi** a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni del Direttore del Dipartimento Istituzione e Territorio saranno approvati gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili. Con determinazioni, si provvederà all'approvazione:

- delle graduatorie uniche regionali, qualora gli stanziamenti annuali previsti per l'attuazione della misura non garantiscono la copertura finanziaria di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, con specificazione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
- dell'elenco regionale delle domande non ammissibili all'aiuto, ivi comprese le domande dichiarate irricevibili.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile oppure ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale (indirizzo attuale: www.assagri.it)

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.
- Ricorso alla Camera arbitrale qualora il beneficiario se ne è avvalso con firma della specifica "clausola compromissoria" al momento della presentazione della domanda di aiuto.

11.2 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione dell'aiuto annuale, per un massimo di cinque annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della prima domanda; gli impegni decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda.

ARTICOLO 12

Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE n. 65/2011, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative alle UBA dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 17 del regolamento CE 65/2011.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti

ARTICOLO 13

Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto nel presente bando pubblico, si fa riferimento alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Elenco degli allegati

1. **ALLEGATO 1 - dichiarazione sostitutiva**, per gli impegni relativi alla natura specifica del bando a condizione e dichiarazione priorità del beneficiario resa, dal richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
2. **ALLEGATO 2** – *Riferimenti agli atti e alle norme della condizionalità e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigenti correlati alle condizione di impegno*

ALLEGATO 1 DETERMINAZIONE N. A5505 DEL 26 MAGGIO 2011



REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**MISURA 215
"Pagamenti per il benessere degli animali"**

**AVVISO PUBBLICO
Annualità 2011**

**ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

per gli impegni relativi alla natura specifica del bando a condizione

**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lazio – Asse II -
MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DELL'AVVISO PUBBLICO
A CONDIZIONE**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DI IMPEGNO TECNICO

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

1 sottoscritto

Titolare della domanda n.

CUAA

avendo presentato domanda di aiuto/pagamento per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lazio – Asse II - Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali" - Bando approvato con provv. n... del/..../.....

Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali"



DICHIARA

1. di adempiere, dalla data del, ovvero dal giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda aiuto/pagamento, agli obblighi previsti dal PSR e dall'Avviso pubblico di cui al provvedimento delper la misura alla quali aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
2. di esonerare l'Amministrazione regionale e l'Ente delegato da ogni responsabilità derivante dal pagamento del premio richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
3. di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione della misura in questione da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare al PSR modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
4. di applicare, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2011, gli obblighi previsti dal PSR per la misura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno ed in particolare di essere a conoscenza che dovrà essere rispettata, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 (condizionalità), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria, prescritta dalla legislazione;
5. di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
6. di essere a conoscenza che se la domanda di aiuto è istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile o se ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi si procederà all'archiviazione della stessa, senza che la Regione assumi alcun impegno vincolante nei confronti del richiedente e che lo stesso abbia nulla a pretendere dall'amministrazione stessa;

7. di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e con le norme contrattuali, nelle diverse forme previste;
8. che tutta la documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli e dei capi animali assoggettati ad impegno e dichiarati nella domanda di aiuto sono custoditi presso l'ente o l'organismo responsabile della tenuta e l'aggiornamento del fascicolo aziendale _____, l'indirizzo _____, dove, nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo, è accessibile e, se necessario, riproducibile, e dove verrà conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno;
9. che quanto riportato nel presente modulo ed in tutta la documentazione presentata a corredo della domanda dell'Organismo Pagatore risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.

Data/...../.....

Firma

ALLEGATO 2 DETERMINAZIONE N. A5505 DEL 26 MAGGIO 2011

**Programma di Sviluppo Rurale
del Lazio per il periodo 2007/2013**

**MISURA 215 "PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI
ANIMALI"**

ALLEGATO 2

Riferimenti agli Atti e alle Norme della condizionalità, classificazione delle azioni con riferimento ai vincoli di baseline (requisiti di condizionalità, normativa vigente e pratica ordinaria) ed i relativi impegni di miglioramento, con indicazioni relative alla remunerazione dell'impegno.

BANDO PUBBLICO A CONDIZIONE Annualità 2011

Riferimenti relativi a BOVINI DA LATTE E BUFALINI

Riferimenti normativi			Impegni di miglioramento
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	
<i>Azione 1) Gestione aziendale</i>			
Atto C18 – Dir98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	1.1.1. - Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del <i>know-how</i> , attraverso l' obbligo alla partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.
Atto C18- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852, 853, 854/2004	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	1.1.2. - Introduzione o incremento del monitoraggio e/o della manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato. Per l'impianto di mungitura la frequenza della manutenzione programmata è prevista con cadenza semestrale. 1.1.3. - La registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite è effettuata su appositi registri o check -lists.

Atto C16 -Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	
Azione 2) Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	2.1.1. - Passaggio dall'allevamento stallino confinato a quello estensivo o misto con introduzione di un periodo di pascolamento per tutte le categorie allevate non inferiore a 75 giorni l'anno.
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	2.1.2. - Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc); miglioramento delle capacità drenanti del terreno nell'area dei ripari.
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	2.1.3. - Passaggio dalla stabulazione fissa alla posta alla stabulazione libera (con cuccette o con zona di riposo con lettiera) con rispetto delle superfici minime previste in tabella 1.
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	2.1.4. - Creazione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti, con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 2. In caso di assenza di un'area paddock pavimentata, gli animali dovranno essere tenuti al pascolo per tutto l'anno salvo il verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse.
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	2.1.5. - Miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti attraverso la realizzazione di superfici più facilmente pulibili e disinfettabili (ad esempio muri con piastrelle in luogo dei muri intonacati).
Azione 3) Controllo ambientale			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	3.1.1. - Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla, predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico per la regolazione della portata. Installazione di impianti di ventilazione artificiale.

Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	3.1.2. - Installazione di impianti di raffrescamento (ad esempio filtri umidi), eventualmente in abbinamento a impianti di asperione (docce) in zona di alimentazione e/o in zona di attesa della mungitura. Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti).
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	
Azione 4) Alimentazione			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	4.1.1. - Nella alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40 con possibilità di rapporto 50/50 nei primi 90 giorni di lattazione.
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852, 853, 854/2004	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	4.1.2. - La gestione della fase di transizione deve prevedere la presenza di un'area alimentare per la fase terminale di asciutta (almeno ultimi 30 giorni) ed area alimentare di inizio lattazione (almeno 45 giorni). 4.1.3. - Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi a vasca e non a tazzetta. 4.1.4. Il rapporto BCS deve essere maggiore di 2, da attestarsi attraverso la presentazione di una "Scheda di Valutazione BCS". 4.1.5. - Deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 90 giorni durante la fase di lattazione. 4.1.6. Presentazione di un "Piano di alimentazione" redatto da un alimentarista, determinato anche dai parametri quantitativi del latte (grasso , proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografia) e dall'analisi degli alimenti. 4.1.7. - Strutture per l'alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento. 4.1.8. - Adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell'acqua distribuita.

<i>Azione 5) Igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali</i>			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	5.1.1. - Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla stalla degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata.
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Allegato, punto 6, punto 13	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Allegato, punto 4, punto 5 "Pacchetto igiene" Regg. (CE) 852, 853, 854/2004	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	5.1.2. - Predisposizione di un programma di lotta alle mastite ed alle zoppie con specifico riferimento alla fase di transizione (fine lattazione/asciutta/inizio nuova lattazione).
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Allegato, punto 6	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Allegato, punto 4, punto 19	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n. 10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	5.1.3. - Riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una percentuale non superiore al 5% del totale.

Tabella 1: superficie di stabulazione minima per bovini da latte in stalle a stabulazione libera da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 4 - passaggio dalla stabulazione fissa a quella libera)

Categoria animale e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg)	Superficie minima (m²/capo)
Vitello	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitello	oltre 220	1,8
Bovino/Bufalino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino/bufalino da rimonta	> 400	4,0
Vacca/Bufala, lettiera permanente	650	6,0
Vacca/Bufala, lettiera inclinata	650	6,0
Vacca/Bufala, cuccette	650	6,0

Tabella 2: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i bovini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 6 – creazione di paddock)

Categoria animale e tipo di stabulazione	Superficie minima (m²/capo)
<i>Paddock pavimentato</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥3 m ² /capo
Vacche/Bufale	≥4 m ² /capo
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta)</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥6 m ² /capo
Vacche/Bufale	≥8 m ² /capo
<i>Paddock in terra battuta</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥9,5 m ² /capo
Vacche/Bufale	≥12 m ² /capo

Riferimenti relativi a BOVINI DA CARNE.

Riferimenti normativi			Impegni di miglioramento
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	
<i>Azione 1) – Gestione aziendale</i>			
Atto C18 – Dir 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	1.2.1. - Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del <i>know-how</i> , attraverso l' obbligo di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.
Atto C18- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	1.2.2. - Introduzione o incremento del monitoraggio e/o della manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato. 1.2.3. - La registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite è effettuata su appositi registri o check -lists.
Atto C16 -Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Pec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	
<i>Azione 2) Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione</i>			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	2.2.1. - Passaggio dall'allevamento stallino (intensivo, confinato) a quello estensivo o misto (pascolo nel periodo primaverile ed estivo, stalla in inverno); i giorni di pascolamento devono essere almeno pari a 180 per la categoria dei vitelli in svezzamento (entro i 6 mesi di età). 2.2.2. - Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie

			coibentate, ripari laterali, ombreggiatura, ecc.); miglioramento delle capacità drenanti del terreno nell'area dei ripari.
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	2.2.3. - Passaggio dalla stabulazione fissa alla posta alla stabulazione libera in box collettivi con rispetto delle superfici minime previste in tabella 3.
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	2.2.4. - Creazione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbose, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 4. 2.2.5. - Miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti attraverso la realizzazione di superfici più facilmente pulibili e disinfettabili (ad esempio muri con piastrelle in luogo dei muri intonacati).
Azione 3) Controllo ambientale			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	3.2.1. - Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla, predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico per la regolazione della portata. Installazione di impianti di ventilazione artificiale.
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	3.2.2. - Installazione di impianti di raffrescamento (ad esempio filtri umidi), eventualmente in abbinamento a impianti di aspersione (docce). Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti).
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	

<i>Azione 4) Alimentazione</i>			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	4.2.1. - Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi a vasca e non a tazzetta. 4.2.2. - Il rapporto BCS deve essere maggiore di 2 da attestarsi attraverso la presentazione di una "Scheda di Valutazione BCS". 4.2.3. - Lo svezzamento vitelli deve essere effettuato con latte materno e presenza di area alimentare preferenziale per concentrato destinato a vitelli. 4.2.4. - Il rapporto foraggio/concentrato Vitelli ingrasso deve essere maggiore o uguale a 60/40 (50/50 nella fase di finissaggio ammessa per tre mesi). 4.2.5. - Deve essere garantita la prevalenza del pascolo come fonte alimentare delle vacche nutrici (>50% della Sostanza Secca Ingerita annua). 4.2.6. - Presentazione di un "Piano di alimentazione" redatto da un alimentarista, determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografi) e dall'analisi degli alimenti. 4.2.7. - Strutture per l'alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento. 4.2.8. - Adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell'acqua distribuita.
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	
<i>Azione 5) Igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali</i>			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	5.2.1. - Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla stalla degli animali sani, al cui interno devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata.
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (D.lvo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	5.2.2. - Predisposizione di un regolare monitoraggio del controllo dei parassiti e dell'IBR (rinotracheite infettiva bovina).

Tabella 3: superficie di stabulazione minima per bovini da carne in stalle a stabulazione libera da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 4 - passaggio dalla stabulazione fissa a quella libera)

Categoria animale e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg)	Superficie minima (m²/capo)
<i>Vitello</i>	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitello	>220	1,8
Vitellone da ingrasso	≤ 400	2,0
Vitellone da ingrasso	> 400	2,5
Bovino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino da rimonta	> 400	4,0
Vacca, lettiera permanente	650	6,0
Vacca, lettiera inclinata	650	6,0

Tabella 4: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i bovini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 6 – creazione di paddock)

	Superficie minima (m²/capo)
<i>Paddock pavimentato:</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥1,5
Vitelli post-svezzamento	≥2,2
Bovini da rimonta e ingrassi	≥3
Vacche	≥4
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥3
Vitelli post-svezzamento	≥4,3
Bovini da rimonta e ingrassi	≥6
Vacche	≥8
<i>Paddock in terra battuta:</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥4,5
Vitelli post-svezzamento	≥6,5
Bovini da rimonta e ingrassi	≥9,5
Vacche	≥12

Riferimenti relativi a SPECIE: OVINI.

Riferimenti normativi			Impegni di miglioramento
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	
Azione 1) Gestione aziendale			
Atto C18 - Dir 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	1.3.1. - Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del <i>know-how</i> , attraverso l'obbligo di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.
			1.3.2. - Introduzione o incremento del monitoraggio e/o della manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato.
			1.3.3. - La registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite è effettuata su appositi registri o check -list.
Azione 2) Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001. <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	2.3.1. - Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc); miglioramento delle capacità drenanti del terreno nell'area dei ripari.
			2.3.2. - Creazione di aree di esercizio esterne in periodi di impossibilitato accesso ai pascolo. Le superfici scoperte (paddock) create saranno pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 5.
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	2.3.3. - Rinnovo completo della lettiera all'inizio dell'autunno e al termine dell'inverno (rinnovo semestrale). In questa occasione si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale.
			2.3.4. - Rinnovo dello strato superficiale della lettiera, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita, assicurando l'aggiunta di paglia o altro materiale idoneo almeno una volta la settimana.
Azione 3) Controllo ambientale			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	3.3.1. - Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla.

Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	3.3.2. - Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti), predisposizione di locali riscaldati per condizioni fredde non adeguate agli agnelli.
Azione 4) Alimentazione			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	<p>4.3.1. - Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi.</p> <p>4.3.2. - Il rapporto BCS deve essere maggiore di 1 da attestarsi attraverso la presentazione di una "Scheda di Valutazione BCS".</p> <p>4.3.3. - Nell'alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40.</p> <p>4.3.4 Deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 150 giorni.</p> <p>4.3.5. - Presentazione di un "Piano di alimentazione" redatto da un alimentarista, determinato anche dai parametri quantitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografia) e dall'analisi degli alimenti.</p> <p>4.3.6. - Strutture per l'alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento.</p> <p>4.3.7 - Adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell'acqua distribuita.</p>
Azione 5) Igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	5.3.1. - Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla struttura degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata.

			5.3.2. - Predisposizione di un piano di prevenzione veterinario ed agronomico per la prevenzione delle mastiti, delle zoppie e delle parassitosi.
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	5.3.3. - Drastica riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una minoranza percentuale non superiore al 5% del totale.
			5.3.4. - Predisposizione di strutture/aree apposite per il parto, separate dal resto del gregge e munite di abbondante lettiera pulita e acqua fresca.

Tabella 5: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddock per gli ovini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 5 – paddock)

<i>Paddock pavimentato:</i>	Superficie minima prevista per legge (m²/capo)	Superficie minima (m²/capo)
agnelli	Non previsto	≥0,5
pecore	Non previsto	≥1
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>		
agnelli	Non previsto	≥1
pecore	Non previsto	≥2
<i>Paddock in terra battuta:</i>		
agnelli	Non previsto	≥1,5
pecore	Non previsto	≥3

Riferimenti relativi a CAPRINI.

Riferimenti normativi			Impegni di miglioramento
Atto di riferimento	Norme di recepimento	Norme supplementari	
Azione 1) Gestione aziendale			
Atto C18 – Dir98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	1.4.1. - Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento del <i>know-how</i>, attraverso l'obbligo di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.
Atto C18- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	1.4.2. - Introduzione o incremento del monitoraggio e/o della manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato. Per l' impianto di mungitura la frequenza è prevista almeno semestrale; 1.4.3. - La registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite è effettuata su appositi registri o check -list.
Atto C16 -Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (DI.vo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	
Azione 2) Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	2.4.1. - Passaggio dall'allevamento stallino confinato a quello estensivo o misto con introduzione di un periodo di pascolamento per tutte le categorie allevate non inferiore a 75 giorni/capo .
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	2.4.2. - Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc); miglioramento delle capacità drenanti del terreno nell'area dei ripari.
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	2.4.3. - Creazione di aree di esercizio esterne in periodi di impossibilitato accesso al pascolo. Le superfici scoperte (paddock) create saranno pavimentate, parzialmente pavimentate , in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 6.
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14	2.4.4. - Rinnovo completo della lettiera all'inizio dell'autunno e al termine dell'inverno (rinnovo semestrale). In questa occasione si deve provvedere anche alla disinfezione e

allevamenti.	allevamenti	novembre 2006, n. 778	disinfestazione del locale. 2.4.5. - Rinnovo dello strato superficiale della lettiera, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita, assicurando l'aggiunta di paglia o altro materiale idoneo almeno una volta la settimana.
Azione 3) Controllo ambientale			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	3.4.1. - Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla.
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	3.4.2. - Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti). 3.4.3. - Predisposizione di locali riscaldati per condizioni fredde non adeguate ai capretti.
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 e successive modifiche (Dir 97/2/CE, Dec 97/182/CE), che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533, attuazione della Direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e succ. modif. (Dl.vo 331/98)	Nota del Ministero della Sanità prot. DGVA/10/27232 – procedura del 25/7/2006	
Azione 4) Alimentazione			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti	Circolare Ministero della Salute n.10 del 5 novembre 2001 <hr/> Decisione della Commissione 14 novembre 2006, n. 778	4.4.1. - Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi. 4.4.2. - Il rapporto BCS deve essere maggiore di 1 da attestarsi attraverso la presentazione di una "Scheda di Valutazione BCS". 4.4.3. - Nell'alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40 deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 150 giorni. 4.4.4. - Presentazione di un "Piano di alimentazione" redatto da un alimentarista determinato anche dai parametri quantitativi del latte (grasso , proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografia) e dall'analisi degli alimenti. 4.4.5. - Strutture per l'alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da

			lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento. 4.4.6. - Adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell'acqua distribuita.
<i>Azione 5) Igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali</i>			
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti		5.4.1. - Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla struttura degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata.
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti		5.4.2. - Predisposizione di un piano di prevenzione veterinario ed agronomico per la prevenzione delle mastiti, delle zoppie e delle parassitosi.
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti		5.4.3. - Drastica riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una minoranza percentuale non superiore al 5% del totale.
			5.4.4. - Predisposizione di strutture/aree apposite per il parto, separate dal resto del gregge e munite di abbondante lettiera pulita e acqua fresca.

Tabella 6: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i caprini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente (impegno 5 – paddock)

<i>Paddock pavimentato:</i>	Superficie minima prevista per legge (m²/capo)	Superficie minima (m²/capo)
Capretti	Non previsto	≥0,5
Capre	Non previsto	≥1
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>		
Capretti	Non previsto	≥1
Capre	Non previsto	≥2
<i>Paddock in terra battuta:</i>		
Capretti	Non previsto	≥1,5
Capre	Non previsto	≥3